

Ricerche

LE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

Un problema ancora aperto nel Dialogo teologico con le Chiese orientali ortodosse

48

*L'*esarca emerito di Atene, il Vescovo Dimitrios Salachas, ancora una volta ci offre il frutto delle sue riflessioni con la pubblicazione presso le Edizioni Deboniane di Bologna del suo ultimo volume dal titolo, Ecclesiologia e normativa del Codice dei canoni delle Chiese Orientali. Questo libro di quattrocento pagine è il contributo del Vescovo Dimitrios per il XXX anniversario della promulgazione del codice orientale (1990-2020). La prefazione è dell'Arcivescovo Giorgio Demetrio Gallaro, Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali.


Premessa

In quest'anno 2021 ricorrono 871 anni dall'inizio della missione dei santi greci Cirillo e Metodio tra le nazioni slave (1150-2021). Questa fausta ricorrenza rileva l'attualità del loro messaggio nei nostri giorni a sessanta anni dal Concilio Vaticano II.

La loro missione in un periodo in cui le Chiese di Costantinopoli e di Roma erano da poco separate (1054), offre oggi – dopo tanti secoli di separazione - degli orientamenti di ispirazione e dei criteri operativi nella ricerca della piena unità tra Roma e tutte le Chiese orientali. Pertanto la rottura di comunione ecclesiastica avvenuta nel 1054, causata da motivi piuttosto politici, non ha ostacolato l'opera dei santi Cirillo e Metodio. La loro missione era pienamente “canonica”, in unione con Costantinopoli e con Roma.

Contesto storico dell' origine delle Chiese orientali cattoliche

Le singole Chiese orientali cattoliche sono nate in circostanze e contesti storici complessi e diversificati, etnici, politici e religiosi. Tuttavia a prescindere dal contesto storico della loro genesi, in queste Chiese in piena comunione con la Sede Apostolica e il Vescovo di Roma, si può discernere la Provvidenza Divina e il desiderio di gruppi sempre più consistenti di cristiani orientali di rispondere alla volontà e alla preghiera del Signore per la sua Chiesa: “*Ut omnes unum sint*” (Che tutti siano uno).



49

Le divisioni in oriente e in occidente nel primo e nel secondo millennio

Nel primo millennio, le controversie dottrinali, la diversità di carattere e di condizioni di vita, e anche per mancanza di mutua comprensione e carità, diedero ansa alle separazioni (Decreto UR 13).

Nel secondo millennio non tutti i cristiani in oriente aderirono alla rottura di comunione ecclesiastica tra Roma e Costantinopoli, ma vari gruppi in vari luoghi e a varie epoche, animati da un sincero ed autentico spirito “*unionistico*”, si sono progressivamente congiunti ed organizzati, portando all’unione parziale con Roma. Alcuni tentativi ufficiali di unione sono stati intrapresi ma per ragioni diverse, –dottrinali, politiche e pregiudizi secolari –, non hanno avuto esito. Tra questi tentativi, il più rilevante è stato il Concilio di Firenze (1439), durò ben poco, a causa del movimento anti-romano e “anti-unionistico” in particolare da parte dei monaci bizantini.

Dopo il fallimento di Firenze, la Santa Sede, per mezzo della Congregazione di *Propaganda Fide*, fondata nel 1622, non ha cessato di adoperarsi per l’unione. Il fatto è che questa opera missionaria, conforme all’ecclesiologia del tempo, mirava al “ritorno” degli orientali alla Chiesa cattolica, ritenendosi unica ed esclusiva depositaria di sal-

vezza, di ecclesialità e di sacramentalità. Questo movimento e metodo fu respinto dalle Chiese ortodosse che comunemente chiamano “*Uniatismo*”, termine che ha assunto una connotazione negativa, e identificato con il “proselitismo”. Da qui anche l’appellativo di “*Chiese uniate*”, attribuito fino a oggi alle Chiese orientali cattoliche, non senza un certo senso dispregiativo e offensivo.

Pertanto per onestà e oggettività storica bisogna ammettere che come le varie divisioni differiscono molto tra di loro non solo per ragione dell’origine, del luogo e del tempo, ma soprattutto per la natura e gravità delle questioni dottrinali e dei fattori politici, così avvenne anche per le varie Unioni con la Chiesa di Roma. Ogni Chiesa orientale cattolica ha la propria storia, storia certo complessa se inquadrata nelle vicissitudini del tempo. È proprio nel contesto della propria storia che si deve valutare oggi l’esistenza delle varie Chiese orientali cattoliche e la loro identità e missione.

È opportuno sottolineare che l’unione con Roma non significava rottura, scissione con le proprie origini e tradizioni. Il ricchissimo patrimonio di teologia, di liturgia, di disciplina canonica e di spiritualità di ciascuna delle Chiese “unite” appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa universale. Nei loro riti, quale patrimonio della Chiesa universale, si afferma l’unità di fede nella varietà; varietà che «*non solo non nuoce all’unità della Chiesa cattolica, ma anzi la manifesta*» (Decreto OE 2). Per conservare questo patrimonio di fede queste Chiese, hanno molto sofferto e soffrono ancora. Innumerevoli sono i martiri orientali cattolici che specie durante i regimi comunisti hanno dato la vita per la loro fedeltà alla fede cattolica e al Successore di Pietro.

Ecclesialità e canonicità delle Chiese orientali cattoliche alla luce del magistero del Concilio Vaticano II

Il 21 novembre 1964 i Padri conciliari durante la 5^a sessione pubblica con 2110 voti favorevoli e 39 contrari approvarono il decreto *De Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, e lo stesso giorno con 2137 voti favorevoli e 11 contrari approvarono il decreto *Unitatis Redintegratio* sull’Ecumenismo. Lungo e laborioso è stato l’iter di redazione di questi due documenti conciliari. Per il decreto *Orientalium Ecclesiarum* il dibattito finale in aula conciliare si svolse dal 15 al 20 ottobre 1964 con l’intervento di 30 Padri. I modi o cambiamenti proposti furono 1920 e 5 sottocommissioni lavorarono con alacrità per la nuova redazione.

La promulgazione contemporanea di questi due documenti non è casuale, ma intenzionale e significativa perché indica sia la volontà del Concilio di promuovere l’unità dei cristiani, sia la concezione cattolica della comunione con la Sede Apostolica in una nuova prospettiva ecclesiologicala, a prescindere dalle vicende storiche di unione

con Roma nel secondo millennio di varie comunità orientali e dal metodo usato per giungere a questa unione.

È significativo il proemio del decreto *Orientalium Ecclesiarum*: «*La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle Chiese orientali. In esse, infatti, poiché sono illustri per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale*».

È proprio questa la ragione per cui il decreto sull'Ecumenismo (UR 17) non trascura di fare esplicita menzione della comunione fraterna dei fedeli orientali cattolici con i loro fratelli della Chiesa latina, e alla loro missione di testimoniare la *piena cattolicità ed apostolicità della Chiesa*. Viene illustrata la specifica missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche: «*Alle Chiese orientali che sono in comunione con la Sede Apostolica romana compete lo speciale compito di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto "sull'Ecumenismo" promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi*» (UR 24).

«*Perciò, questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, desidera che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata*», nella prospettiva che «*la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate vengano nella pienezza della comunione*» (OE 1 e 30; UR 17).

In tale prospettiva Papa Giovanni Paolo II ha auspicato che la Chiesa cattolica respirasse con due polmoni dell'oriente e dell'occidente. Non è una affermazione retorica questa, ma una esigenza profondamente teologica della natura stessa della Chiesa universale e della sua unità.

I criteri di ecclesialità e canonicità delle Chiese orientali nella comunione cattolica

La costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, riferendosi ai dettati dei primi Concili ecumenici, descrisse l'origine apostolica delle Chiese orientali. Due importanti documenti del Magistero di Giovanni Paolo II illustrarono tale dottrina: la Lettera enciclica *Ut unum sint* (1995) e la Lettera apostolica *Orientalium Ecclesiarum* (1995). Il rapporto che deve stabilirsi tra la Chiesa latina e le Chiese orientali è illustrato esplicitamente da OE ai nn. 3 e 5: «*Queste Chiese particolari, sia di oriente che d'occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale, tuttavia sono in egual modo affidate al pastorale governo del romano pontefice, il quale per volontà divina*

succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto in mondo, sotto la direzione del romano pontefice».

Il Concilio Vaticano II introduce un nuovo criterio ecclesiologico, cioè la *pari dignità* tra le Chiese orientali cattoliche e la Chiesa latina, abrogando quello della *Praestantia latini ritus* (la prevalenza del rito latino) sancito da Benedetto XIV nella Costituzione apostolica *Etsi pastoralis* (1742) e nella Lettera enciclica *Allatae sunt* (1755), che aveva traumatizzato le normali relazioni fra le Chiese orientali e Roma ed anche la stessa vita interna di queste Chiese. Si tratta di un nuovo principio ecclesiologico, secondo il quale la Chiesa di Cristo non è né greca, né latina, né orientale, né occidentale, ma cattolica.

52

La sacra Tradizione della Chiesa universale e le sacre tradizioni delle varie Chiese orientali: Unica fede, varie tradizioni nella Chiesa universale

Il Vaticano II, dopo aver richiamato alla mente di tutti che *«in oriente prosperano molte Chiese particolari o locali, tra le quali tengono il primo posto le Chiese patriarcali, e non poche di queste si gloriano d'essere state fondate dagli stessi apostoli»*, prende atto che *«le Chiese d'oriente e d'occidente hanno seguito durante non pochi secoli una propria via, unite però dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramentale, sede romana moderante, di comune consenso accettata, qualora fossero sorti dissensi circa la fede o la disciplina»* (UR 14).

Salva restando l'unica fede e la divina costituzione della Chiesa universale, il Vaticano II riconosce l'identità specifica delle Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, individuata nella propria teologia, nella vita spirituale, nella vita liturgica e nella disciplina canonica (UR 15, LG 23, OE 3 e 5). Anzi raccomanda che *«tutti sappiamo che il conoscere, venerare, conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio liturgico e spirituale degli orientali è di somma importanza per custodire fedelmente la pienezza della tradizione cristiana e per condurre a termine la riconciliazione dei cristiani d'oriente e d'occidente»* (UR 15).

Elementi essenziali comuni di identità a tutte le Chiese orientali cattoliche

L'oriente cristiano fin dalle origini si mostra multiforme al proprio interno, assume i tratti caratteristici di ogni singola cultura e con un sommo rispetto di ogni comunità particolare; è molto più complesso e multiforme in storia, istituzioni e cultura dell'occidente cristiano (*Oriente Lumen*, 5). Perciò, non si parla di Chiesa orientale, al singolare, bensì di Chiese orientali, al plurale, perché provenienti dalle cinque grandi

Tradizioni: Alessandrina, Antiochena, Armena, Caldea e Costantinopolitana (CCEO, can. 28). L' "inculturazione" del Vangelo e la "evangelizzazione" della cultura, di cui tanto si parla oggi in occidente, distinguono le Chiese orientali sin dalle loro origini. Per "Tradizione" non si intende un tesoro storico di "archeologia" verso il quale si conserva una pura nostalgia di cose o forme passate, o rimpianto di privilegi perduti; non è una realtà monolitica e statica, ma la viva e dinamica eredità consegnata e trasmessa, vissuta e testimoniata da generazione in generazione sotto l'azione dello Spirito Santo in ogni tempo ed in ogni luogo. Perciò, il Vaticano II dichiara fermamente *«l'intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi»* (OE 2). San Paolo nella Lettera ai Corinzi, 15,3, descrive la Tradizione apostolica con le seguenti eloquenti parole: *«A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto»*. Le parole "ho ricevuto" e "ho trasmesso", di origine rabbinica, indicano l'apostolicità della Chiesa e del sacro magistero.

53

L' eredità teologica delle Chiese orientali

Il Concilio ha detto: *«L'eredità tramandata dagli apostoli è stata accettata in forme e modi diversi e fin dai primordi stessi della Chiesa, qua e là variamente sviluppata, anche per la diversità di mentalità e di condizioni di vita»* (UR 14). Tale eredità è individuata nel carattere proprio degli orientali nello scrutare e nell' esporre la verità rivelata e i misteri della salvezza.

Se ne prende atto affermando che: *«Nell'indagare la verità rivelata in oriente e in occidente furono usati metodi e prospettive diversi per giungere alla conoscenza e alla proclamazione delle cose divine. Non fa quindi meraviglia che alcuni aspetti del mistero rivelato siano talvolta percepiti in modo più adatto e posti in miglior luce dall' uno che non dall' altro, cosicché si può dire allora che quelle varie formule teologiche non di rado si completino, piuttosto che opporsi. Per ciò che riguarda le autentiche tradizioni teologiche degli orientali, bisogna riconoscere che esse sono eccellentemente radicate nella sacra scrittura, sono coltivate ed espresse dalla vita liturgica, sono nutrite dalla viva tradizione apostolica, dagli scritti dei padri e degli scrittori ascetici orientali e tendono a una retta impostazione della vita, anzi alla piena contemplazione della verità cristiana»* (UR 17).

L'eredità di spiritualità delle Chiese orientali, individuata soprattutto nel monachesimo

I fedeli orientali hanno il diritto di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa.

«*In oriente – afferma il Concilio - si trovano pure le ricchezze di quelle tradizioni spirituali, che sono state espresse specialmente dal monachesimo. Ivi infatti fin dai gloriosi tempi dei santi padri fiorì quella spiritualità monastica, che si estese poi all'occidente e dalla quale, come da sua fonte, trasse origine la regola monastica dei latini e in seguito ricevette ripetutamente nuovo vigore. Perciò caldamente si raccomanda che i cattolici con maggior frequenza accedano a queste ricchezze dei padri orientali, le quali trasportano tutto l'uomo alla contemplazione delle cose divine*» (UR 15).

L'eredità liturgica delle Chiese orientali

54

L'identità dell'oriente cristiano viene individuata soprattutto nel patrimonio liturgico, nei vari riti liturgici, ricchi di profondo significato teologico e simbolico. La prassi orientale circa la celebrazione ed amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana si differenzia da quella latina, espressa nei rispettivi libri liturgici e nei due Codici di diritto canonico (CCEO, cann. 694-697; CIC, cann. 883, 891 e 913). È noto che per antica tradizione delle Chiese orientali la Cresima è amministrata da un presbitero congiuntamente col Battesimo, e la partecipazione dei bambini alla Divina Eucaristia avviene al più presto dopo il Battesimo e la Cresima. Inoltre ministro del Matrimonio è il sacerdote, il quale chiede il consenso degli sposi e lo riceve in nome della Chiesa, e allo stesso tempo benedice il matrimonio come ministro della grazia (CCEO, can. 828). Il ruolo del sacerdote è di celebrare il sacramento del Matrimonio, dopo aver ricevuto il consenso degli sposi. Il diacono e il laico non possono essere delegati ad assistere al matrimonio, come avviene nella Chiesa latina (CIC, cann. 1108 e 1112). Queste differenze, anche se era necessaria una armonizzazione tra i due Codici, sono del tutto legittime, poiché evidenziano ritualmente diversi aspetti ed approcci teologici e pastorali degli stessi misteri celebrati, *cosicché si può dire allora che non di rado si completino, piuttosto che opporsi*¹.

¹ Il 31 maggio 2016 papa Francesco ha promulgato il motu proprio *De concordia inter Codices* che ha modificato dieci canoni del CIC/1983 per creare una maggiore armonia fra i due Codici vigenti nella Chiesa cattolica. Dopo una breve introduzione al m.p., lo studio affronta tre tipi di questioni che ha provocato: (a) questioni sorte a causa di alcune particolarità della promulgazione di questo m.p.; (b) questioni che riguardano l'appartenenza religiosa di figli nati in un matrimonio misto; (c) questioni che riguardano la competenza dei parroci latini per i matrimoni dei cattolici orientali.

L'eredità delle Chiese orientali nel campo di disciplina canonica: Due Codici di Diritto canonico nella Chiesa cattolica (CIC e CCEO)

L'identità dell'oriente cristiano è individuata anche nel patrimonio di disciplina ecclesiastica, nell'ordinamento canonico. Restando sempre salva l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, il decreto OE 5 aggiunge che *«questo santo concilio [...] dichiara solennemente che le Chiese d'oriente come anche d'occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime»* (LG 23d; OE 5).

La duplice codificazione indica come la Chiesa cattolica intende oggi l'unità della Chiesa universale. Fin dal Concilio Vaticano I (1869-1870), come attesta la Costituzione apostolica *Sacri canones* (SC) del 18 ottobre 1990 con la quale è stato promulgato il nuovo CCEO, è stata *«costante la volontà dei Romani Pontefici di promulgare due Codici, uno per la Chiesa latina e l'altro per le Chiese cattoliche orientali»*. Questa espressa volontà dei Romani Pontefici *«dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella Chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli»*.

La duplice codificazione intende significare che nell'ordinamento canonico della Chiesa universale, i fedeli orientali cattolici sono soggetti alla propria disciplina, e i fedeli latini alla loro, e che le leggi latine non sono sinonimo di leggi della Chiesa universale. *«Da questo – afferma il legislatore – deriva la necessità che i canoni del Codice delle Chiese orientali cattoliche abbiano la stessa fermezza delle leggi del Codice di diritto canonico della Chiesa latina, cioè che rimangano in vigore finché non siano abrogati o non siano cambiati dalla superiore autorità della Chiesa per giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena comunione di tutte le Chiese orientali con la Chiesa cattolica, la quale del resto corrisponde all'anelito dello stesso nostro salvatore Gesù Cristo»* (SC).

La duplice codificazione intende tutelare lo *status* ecclesiologico e giuridico delle Chiese orientali cattoliche come *Ecclesiae sui iuris*.

Inoltre il nuovo Codice orientale in vigore è ispirato dall'eredità del diritto antico delle Chiese orientali. Anzi il can. 2 del CCEO stabilisce che *«i canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto»*.

La portata ecumenica della duplice codificazione cattolica (latina e orientale) nella prospettiva di unità con le Chiese orientali ortodosse

La portata ecumenica della duplice codificazione nella prospettiva del ristabilimento dell'unità tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse, consiste proprio nel confermare un altro principio del Vaticano II, il quale riconosce esplicitamente il diritto di autonomia interna delle Chiese ortodosse, ossia il loro diritto di reggersi secondo le proprie discipline, aggiungendo che questo «*principio tradizionale, invero non sempre rispettato [...] appartiene a quelle cose che sono assolutamente richieste come previa condizione al ristabilimento dell'unità*» (UR 16).

56

Dunque, la duplice codificazione nella Chiesa cattolica esprime il concetto cattolico di unità e di autonomia delle Chiese d'oriente e d'occidente nella linea e nell'esperienza della Chiesa antica, unite nella fede e nella vita sacramentale, *sede romana moderante*, qualora fossero sorti tra loro dissensi circa la fede o la disciplina (UR 14).

Rapporti interrituali tra le Chiese orientali cattoliche e la Chiesa latina

Il primo canone del CCEO stabilisce che «*i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente*». Per comprendere la portata di questo canone bisogna citare anche il canone corrispondente del Codice di diritto canonico della Chiesa latina (CIC 1983), secondo il quale «*i canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina*». L'aggettivo «cattoliche» fu giudicato necessario, per evitare eventuali equivoci, per non lasciar credere che il Codice vige anche per le Chiese orientali ortodosse, ciò che non era affatto nell'intenzione del supremo legislatore².

Il CCEO è un Codice unico e comune per tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, di qualsiasi stato giuridico di *sui juris*. «*Come tale il CCEO, secondo il principio di sussidiarietà, lascia ampio spazio allo jus particolare*»³. Perciò il CCEO non contiene se non quelle leggi che, a giudizio del legislatore, si ritengono dover essere comuni a tutte le Chiese orientali cattoliche, rinviando le altre al diritto particolare delle singole Chiese⁴. Col nome di «*diritto particolare*» s'intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che riguardano una singola Chiesa orientale *sui juris*. Il diritto particolare viene stabilito dall'autorità legislativa di ciascuna Chiesa *sui juris*. La Costituzione apostolica *Sacri canones* afferma: «*Il presente Codice affida al diritto*

²Nuntia, 10 (1980) 88.

³Nuntia, 22 (1986) 14.

⁴Prefazione al CCEO, in EV 12/57.

particolare delle Chiese sui juris tutto ciò che non è considerato necessario per il bene comune di tutte le Chiese orientali. A questo riguardo è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese sui juris vi provvedano al più presto con norme particolari, tenendo presenti le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del concilio Vaticano II» (EV 12/518).

Gli orientali cattolici, perciò, sono tenuti ad osservare i canoni del CCEO, «a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente». Questa clausola è stata giustamente aggiunta per effettuare il necessario collegamento fra i due Codici nei casi sempre più frequenti di relazioni interrituali. Tuttavia la clausola ha introdotto in questa materia un'assoluta tassatività. Di conseguenza una clausola simile va intesa anche per il can. 1 del Codice latino, cioè i canoni del Codice latino riguardano la sola Chiesa latina, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con i fedeli delle Chiese orientali, non sia espressamente stabilito diversamente. Indicativamente è da menzionare il caso del passaggio di un fedele da una Chiesa orientale alla Chiesa latina e viceversa, il caso dei matrimoni interrituali (tra fedeli orientali e latini), il caso della cura pastorale dei fedeli orientali in diaspora, ecc. Infatti il CCEO comprende in modo tassativo delle norme che vincolano direttamente anche i fedeli latini. La Chiesa latina viene espressamente ed esplicitamente menzionata nel Codice orientale con la formulazione «*etiam Ecclesia latina*» in nove canoni (cann. 37, 41, 207, 322 §1, 432, 696, 830 §1, 916 §5, 1465); anche il CIC comprende delle norme che vincolano direttamente i fedeli orientali (cann. 214, 372 §2, 383 §2, 450 §1, 476, 479 §2, 518, 111 §1, 112 §2, 535 §2, 846 §2, 923, 991, 1248 §1, 1015 §2, 1022, 1109, 1127)⁵.


Le 24 Chiese orientali cattoliche sui juris e la loro tipologia giuridica

Per *Ecclesia sui juris* si intende una assemblea di fedeli (laici, chierici, monaci e religiosi), organicamente congiunta da una gerarchia propria che la regge e guida, a norma del diritto, e riconosciuta come tale da parte della suprema autorità della Chiesa (CCEO, can. 27).

Lo *status* di *Ecclesia sui juris* non vuol dire “*autocefalia*” o “*autonomia assoluta*”, come ciò avviene per le singole Chiese ortodosse, nel contesto della loro ecclesiologia di assoluta conciliarità, ma consiste proprio nel fatto che sono regolate dalle proprie istituzioni canoniche, specie quella patriarcale e sinodale⁶. La locuzione *Ecclesia sui juris*

⁵ *Antonianum* 66 (1991) 35-61; *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 519-612.

⁶ M. Brogi, Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese *sui juris* il CCEO, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Roma 1994, 739-751.



Chiesa di San Nicola del Tetto di Kakopetria dei Monti Troodos, Cipro

significa *Chiesa di diritto proprio*, stabilito dalla suprema autorità della Chiesa, come è quello del CCEO, e dal diritto particolare stabilito dall'autorità legislativa di ciascuna Chiesa orientale. Si tratta di una "*autonomia relativa*" che consiste nel loro governo sinodale, salvo restando il Primato del Romano Pontefice sulla Chiesa universale. Da notare pertanto che il Primato stesso del Romano Pontefice si esercita effettivamente in modo diverso verso la Chiesa latina e verso le Chiese orientali cattoliche. Le Chiese orientali cattoliche godono maggiore autonomia rispetto al governo centrale della Chiesa latina, come emerge dai due Codici.

Ventiquattro sono oggi le Chiese orientali cattoliche *sui juris* configurate giuridicamente nell'ordinamento canonico vigente sono⁷:

- Chiese patriarcali (Copta, Sira, Maronita, Melkita, Caldea ed Armena);
- Chiese arcivescovili maggiori (Ucraina, Malabarese, Malankarese, e Romena), le quali, con poche eccezioni, sono assimilate a quelle patriarcali;
- Chiese Metropolitane *sui juris* (Etiopica, Rutena, Slovacca, Ungherese e Eritrea);
- altre Chiese *sui juris* ai sensi dei canoni 174-176 del CCEO: Italo-Albanese, Croata, Rutena, Bulgara, Serba e Macedone del Nord.

⁷ Congregazione per le Chiese Orientali, *Oriente Cattolico*, Roma 2017, v. I, c. 4, pp. 67-68.

Di tutte queste Chiese tratta il CCEO. Il grado di autonomia differisce tra queste categorie ecclesiali tra esse e nei confronti dell'autorità suprema della Chiesa.

La propria identità delle Chiese orientali cattoliche in emigrazione

È noto che fin dalla fine del sec. XIX fino ad oggi, milioni di fedeli delle Chiese orientali cattoliche emigrarono e emigrano tuttora dal Vicino, Medio ed Estremo Oriente nonché dall'Europa centrale e orientale verso i paesi d'occidente (USA, America Latina, Canada, Australia, Europa occidentale, ecc.). Le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, tuttora versano in situazioni di diffusa difficoltà, come d'altronde il cristianesimo intero nel Vicino e Medio Oriente, specie in Terra Santa. I cristiani, e particolarmente i giovani, in molti Paesi dell'area (Libano, Siria, Iraq, Iran, Egitto, Libia, Israele, Palestina, Terra Santa, ecc.) in questi ultimi decenni abbandonano la loro patria in massa. È una vera emorragia di cristiani. I tragici eventi di guerra e la situazione sociale, economica e politica in oriente spingono, specie i cristiani, alla ricerca di un migliore destino per loro e i loro figli, cosicché oggi gli orientali cattolici sono disseminati praticamente dappertutto nel mondo. Questo fenomeno migratorio ha creato una diaspora orientale pressoché mondiale e ha posto il problema della cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali dispersi al di là dei propri confini territoriali.

59

Il fenomeno della mobilità dei popoli dall'oriente all'occidente e dall'occidente all'oriente, e, in particolare - dal secolo scorso ad oggi - la massiccia emigrazione di milioni di fedeli cattolici di varie Chiese *sui juris* e tradizioni orientali dall'Est e Centro Europeo e dal Prossimo e Medio Oriente ha avuto anche un duplice effetto positivo.

Da una parte, è stato provvidenziale per i cattolici di tradizione latina il contatto con i loro fratelli orientali, in quanto hanno progressivamente preso coscienza della cattolicità della Chiesa universale, - da non identificare con la Chiesa latina -.

Dall'altra, gli stessi orientali prendono maggiormente coscienza della loro duplice identità, cioè di essere orientali e allo stesso tempo cattolici, come anche della loro specifica missione ecumenica: *Orientali*, in quanto nei loro riti risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri, e le loro Chiese sono regolate dal medesimo e fondamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica con le Chiese orientali ortodosse; *Cattolici*, in quanto attingono la loro ecclesialità dalla piena comunione nella fede con il Vescovo di Roma, successore di Pietro, riconosciuto come loro supremo Pastore e Capo.

Certo il Concilio Vaticano II, OE 4 e 6, ricorda agli orientali cattolici «*che sempre possono e devono conservare dovunque i loro legittimi riti liturgici e la loro disciplina, e*

che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e un uso più perfetto, e qualora per circostanze di tempo o di persone fossero indebitamente venuti meno a esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni».

D'altra parte, lo stesso Concilio stabilisce il principio della territorialità dell'esercizio della potestà di governo dei Patriarchi e delle Gerarchie orientali (OE 9), confermato anche dal Codice orientale, cann. 78, §§ 2 e 147, eccetto per le questioni liturgiche⁸. La potestà delle Gerarchie orientali si esercita validamente entro il proprio territorio. Solo la potestà del Romano Pontefice è universale.

60

Lo *jus vigilantiae* dei Patriarchi sui propri fedeli in emigrazione

Senza mettere in dubbio il principio di territorialità dell'esercizio della potestà di governo dei Patriarchi e delle Gerarchie orientali (OE 9), il problema della cura pastorale degli orientali cattolici in diaspora richiede una ulteriore consultazione e cooperazione tra le Gerarchie orientali di origine e le Gerarchie latine dei luoghi di accoglienza. I Patriarchi e le Gerarchie orientali hanno il diritto e il dovere di seguire ed accompagnare con particolare sollecitudine i loro fedeli emigrati ovunque nel mondo, cioè hanno il diritto e il dovere di esercitare lo *jus vigilantiae* sui propri fedeli (CCEO, can. 148). Lo *jus vigilantiae* consiste nel cercare le opportune informazioni sullo stato di questi fedeli cristiani, e, dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei vescovi della propria Chiesa patriarcale, proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni da adottare per provvedere adeguatamente alla loro cura pastorale. Il Patriarca, dunque, può proporre alla Sede Apostolica, per la tutela e l'incremento del bene spirituale di questi fedeli migranti, la costituzione di centri di missioni, di parrocchie o anche di eparchie (= diocesi) proprie in diaspora.

Sollecitudine pastorale dei vescovi latini e delle istituzioni latine per i fedeli orientali emigrati in loro territori

Il decreto conciliare OE 6 si rivolge in genere a tutti *«quelli che per ragioni o dell'incarico o del ministero apostolico hanno frequente relazione con le chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza della carica che occupano che siano accuratamente istruiti*

⁸ G. Nedungatt, *Presentazione del CCEO, EV 12*, pp. 893-894.

nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e del carattere degli orientali».

Ciò vale in modo particolare per i vescovi latini, i quali hanno nelle proprie diocesi dei fedeli orientali, privi di propri ministri. Il Codice orientale, riferendosi esplicitamente anche alla Chiesa latina, conferma questa raccomandazione conciliare nel can. 41: *«I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui juris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui juris, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono».*

Per di più, il Concilio (OE 6) e il Codice orientale, can. 432, *raccomandano caldamente agli istituti religiosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato fondino, per quanto è possibile, case o anche province di rito orientale.*

Già sotto il pontificato di Leone XIII emerge una delle note rivelatesi estremamente feconde per tutta la pastorale migratoria: la tutela e la valorizzazione dei gruppi minoritari anche all'interno della Chiesa. La diaspora di cattolici di diversi riti fa correre loro il rischio di essere assimilati ai cattolici di rito latino, soprattutto là dove la Chiesa locale si dimostra impreparata a gestire la diversità. La costituzione apostolica *Orientalium dignitas* di Leone XIII del 1894 comminava addirittura la scomunica al sacerdote di rito latino che intendesse allontanare i fedeli orientali dal loro rito⁹.

Lineamenti pastorali direttivi in questo campo sono stati dati dal Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica *Oriente Lumen* 26:

1. *«Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivono, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese orientali che hanno lasciato le loro terre d'origine. Questi luoghi, dove più facile è il contatto sereno all'interno di una società pluralistica, potrebbero essere l'ambiente ideale per migliorare e intensificare la collaborazione fra le Chiese nella formazione dei futuri sacerdoti, nei progetti pastorali e caritativi, anche a vantaggio delle terre d'origine degli orientali. Agli Ordinari latini di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede Apostolica sulla collaborazione ecumenica e sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia»¹⁰.*

2. Il Papa rivolge un pressante *«invito ai Gerarchi e al clero orientale cattolico a collaborare strettamente con gli Ordinari latini per una pastorale efficace che non sia frammentaria,*

⁹ G. TASSELLO (a cura di), *Enchiridion della Chiesa per le migrazioni*. Bologna 2001, 22-23.

¹⁰ Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, "Direttorio Ecumenico" (1993).

soprattutto quando la loro giurisdizione si estende su territori molto vasti ove l'assenza di collaborazione significa, in effetti, l'isolamento. I Gerarchi orientali cattolici non trascureranno alcun mezzo per favorire un clima di fraternità, di stima sincera e reciproca, e di collaborazione con i loro fratelli delle Chiese alle quali non ci unisce ancora una comunione piena, in particolare verso coloro che appartengono alla medesima tradizione ecclesiale. Laddove in occidente non vi fossero sacerdoti orientali per assistere i fedeli delle Chiese orientali cattoliche, gli Ordinari latini ed i loro collaboratori operino perché cresca in quei fedeli la coscienza e la conoscenza della propria tradizione, ed essi siano chiamati a cooperare attivamente, con il loro apporto specifico, alla crescita della comunità cristiana». Pertanto, sebbene l'attuale mobilità dei popoli non alteri la nozione del territorio nazionale nel diritto civile internazionale, nel campo ecclesiastico la massiccia emigrazione e la costituzione di comunità ecclesiali orientali stabili in territori tradizionalmente latini richiederebbe forse la rielaborazione di una nozione giuridica più ampia di "territorio ecclesiastico", in quanto in uno stesso territorio geografico sono oggi effettivamente impiantate e progressivamente costituite e radicate delle comunità ecclesiali stabili di fedeli e gerarchie di Chiese di diversi Riti. Il fenomeno degli orientali cattolici emigrati che hanno il domicilio o il quasi-domicilio nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina sta progressivamente creando un diritto interecclesiale personale specifico che potremmo chiamare «diritto canonico migratorio» o «diritto canonico della Diaspora» che regola le mutue relazioni tra orientali e latini.

I fedeli orientali affidati (*commissi*) alla cura pastorale di un Ordinario latino

Il CCEO, can. 38, stabilisce una regola fondamentale dal punto di vista giuridico, cioè «i fedeli cristiani delle Chiese Orientali, anche se affidati (*commissi*) alla cura del Gerarca (Ordinario) o del parroco di un'altra Chiesa *sui juris*, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa *sui juris*». Per altra «Chiesa *sui juris*» si intende qui anche la Chiesa latina. Il termine *commissi* ha un senso giuridico e pastorale ben preciso:

- a) giuridico, in quanto *ratione domicilii* «ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo (Ordinario) e il parroco della Chiesa *sui juris* alla quale è ascritto» (CCEO, can. 916, § 1); e qualora un tale Gerarca o parroco non esistesse in un determinato luogo, questi fedeli sono ordinariamente *commissi* all' Ordinario del luogo. Il CCEO, can. 916, § 5, stabilisce che, nei luoghi dove non è eretta una eparchia (diocesi) o un esarcato (vicariato) per i fedeli di qualche Chiesa *sui juris*, pur rimanendo sempre ascritti alla propria Chiesa orientale *sui juris*, si deve riconoscere come Gerarca (= Ordinario) proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca (Ordinario) di un'altra Chiesa *sui juris*, anche della Chiesa latina.

b) sotto l'aspetto pastorale, *commissi* comporta sia l'obbligo di questi fedeli di osservare dovunque il proprio rito, sia l'obbligo dei Pastori latini di accoglierli, sostenerli e vigilare sull'osservanza del loro rito. A prescindere dal fatto che il Codice orientale – come già detto - limita la potestà di governo dei Patriarchi e delle Gerarchie solo entro i confini territoriali tradizionali, il termine *commissi* non significa che i fedeli orientali siano *ascritti, incorporati, assimilati* alla Chiesa latina, ma ciascuno alla propria Chiesa orientale *sui juris* (patriarcale, arcivescovile maggiore, metropolitana), la quale è una e indivisibile, composta dai propri fedeli ovunque dimoranti, entro e fuori del proprio territorio.

È da aggiungere pertanto in modo più generale la norma di indole giuridica e pastorale del can. 112 § 2 del CIC che conferma implicitamente questo principio, e riguarda i fedeli latini: *«L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa sui juris, non comporta l'iscrizione alla medesima Chiesa»*. Il CIC, nel can. 923 stabilisce che *«i fedeli (latini) possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico»*; e il can. 991 stabilisce che *«è diritto di ogni fedele (latino) confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di un altro rito»*.

Parimenti, il can. 403 § 1 del CCEO stabilisce che, *«fermo restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i laici (orientali) hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa sui juris secondo le prescrizioni dei libri liturgici»*; naturalmente, qui, è inclusa – dalla natura della cosa - anche la Chiesa latina.

63

Strutture giuridiche per i fedeli orientali affidati (*commissi*) alla cura pastorale di un Ordinario latino

Il CIC, can. 372, senza abrogare la regola generale della territorialità della diocesi, stabilisce che, *«dove, a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi»*, cioè sullo stesso territorio possono coesistere diverse comunità ecclesiali, derogando in parte il principio generale della territorialità della diocesi.

Inoltre, il CIC, can. 383, § 2 stabilisce che, *«se il vescovo diocesano ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un vicario episcopale»*.

Questo vicario episcopale, a norma del can. 476 del CIC, *«ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni, spetta al vicario generale... anche in rapporto ai fedeli di un determinato rito...»*. Il CIC, can. 518, dopo aver enunciato il

principio della territorialità della parrocchia, stabilisce che «*dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito ...*».

Qualora fossero costituite delle “*parrocchie personali*” per i fedeli di un determinato rito, esse fanno giuridicamente parte integrante della diocesi latina, e i rispettivi parroci fanno parte integrante del clero diocesano latino. Ma – come già detto – i fedeli e i sacerdoti di queste parrocchie personali restano sempre ascritti, incorporati alla propria Chiesa orientale *sui juris*. È da notare, tuttavia, che, sebbene questi fedeli orientali, nell’ipotesi prevista dai suddetti canoni, siano sotto la giurisdizione del Vescovo latino, è ovviamente opportuno che egli, prima di istituire delle *parrocchie personali* e di designare un sacerdote come assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale per i fedeli orientali, si metta in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la loro Gerarchia e in particolare con il loro Patriarca.

Infatti nel CCEO, can. 193, § 3 si dice: «*I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o sincelli (vicari episcopali) per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica*». Sebbene nel CIC manchi una espressa disposizione su questa materia, si applica questa norma specialmente per gli Ordinari latini.

Sollecitudine della Sede Apostolica per la tutela e la salvaguardia dell’identità dei fedeli orientali in emigrazione

La Sede Apostolica per mezzo della Congregazione per le Chiese Orientali, – come afferma la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, art. 59, «*segue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio*».

In pratica, la Sede Apostolica ha applicato ed applica ampiamente questa norma, costituendo dovunque in territori latini una gerarchia orientale: Esarcati apostolici (Vicariati) o anche Eparchie (Diocesi) direttamente dipendenti dal Romano Pontefice.

L’*Istruzione*, n. 10, avverte «*il pericolo della perdita dell’identità orientale che si presenta particolarmente in un tempo come l’attuale, caratterizzato da grandi migrazioni dall’oriente verso le terre più ospitali, di prevalente tradizione latina*».

Queste terre di accoglienza vengono arricchite dal patrimonio proprio degli orientali che vi si stabiliscono, sicché la conservazione di tale patrimonio va sostenuta e incoraggiata

non solo dai pastori orientali ma anche da quelli latini dei territori di immigrazione». Infatti la prassi antica, - come nota l'Istruzione n. 42 -, specie in materia di celebrazione ed amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, che caratterizza la identità liturgica delle Chiese orientali cattoliche, sopra descritta, «è stata mutata negli ultimi secoli in diverse Chiese orientali cattoliche sotto pressioni esterne, sulla base di significati spirituali e pastorali copiati dai Latini, comprensibili forse pastoralmente, ma estranei a un organico progresso e non in linea con il dinamismo proprio del patrimonio orientale. Là dove la prassi tradizionale è andata perduta, l'applicazione delle norme prescritte in questa materia dal Codice chiederà una vera riforma». Ovviamente, l'intero processo richiederà uno sforzo non facile.

65

Specifica missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche

A prescindere dalle vicende storiche, politiche ed etniche nelle quali a varie epoche sono unite con Roma, le Chiese orientali cattoliche *sui juris*, attualmente esistenti, esse hanno comuni radici con le Chiese sorelle ortodosse, che risalgono al tempo dell'unione dell'oriente e dell'occidente. Le Chiese orientali cattoliche *sui juris* condividono lo stesso patrimonio teologico, liturgico e disciplinare con le Chiese orientali ortodosse. «*Né si deve dimenticare – scrive Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica Sacri canones –, che le Chiese orientali che non sono ancora nella piena comunione con la Chiesa cattolica, sono regolate dal medesimo e fondamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica (delle Chiese orientali cattoliche), cioè dei sacri canones dei primi secoli della Chiesa.*

Nel contesto di una ecclesiologia di comunione elaborata dal Vaticano II, la Chiesa cattolica ha tracciato una nuova impostazione delle sue relazioni con le Chiese ortodosse. Anzitutto riconosce che: «*Quelle Chiese (ortodosse) quantunque separate, hanno veri sacramenti – e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia –, le uniscono ancora a noi con strettissimi vincoli [...] Per cui con la celebrazione dell'eucaristia del Signore, in queste singole Chiese (ortodosse), la Chiesa di Dio è edificata e cresce, e con la concelebrazione si manifesta la comunione tra di esse*» (OE 15). Inoltre, «*... il sacro concilio, onde togliere ogni dubbio, dichiara che le Chiese d'oriente (ortodosse), memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno facoltà di regolarsi secondo le proprie discipline, come più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime*» (UR 16). Cioè la Chiesa cattolica riconosce la legittimità della giurisdizione della Gerarchia ortodossa sui propri fedeli.

In questo nuovo contesto ci si chiede quale possa essere la specifica missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche.

Il decreto OE, come accennato, riconosce un tale specifico compito: «*Alle Chiese orientali che sono in comunione con la Sede Apostolica romana compete lo speciale compito di pro-*

muovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto "sull'ecumenismo" promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi» (OE 24).

Le Chiese orientali cattoliche, che hanno voluto ristabilire la piena comunione con la sede di Roma e vi sono rimaste fedeli, hanno i diritti e gli obblighi legati alla comunione di cui fanno parte. La loro identità ecclesiologica scaturisce dal fatto che esse fanno parte della comunione cattolica. Il problema, dunque, non si pone sull'inammissibile dilemma circa la loro esistenza o meno, ma sul modo nuovo di instaurare le loro relazioni con le Chiese ortodosse e viceversa.

66

Le Chiese orientali cattoliche non pretendono di essere "un ponte" per il "il ritorno" degli orientali ortodossi alla Chiesa di Roma, ma vogliono testimoniare che l'unione che si cerca con le Chiese ortodosse è la piena comunione nella fede apostolica e nel mutuo rispetto della propria legittima identità. E finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, le Chiese orientali cattoliche sono disposte a partecipare al dialogo di verità e di carità, e a proseguire qualsiasi iniziativa in cui possono cooperare con i fratelli ortodossi non da soli ma insieme, come – ad esempio – sono la salvaguardia dei principi morali sulla famiglia, le opere di carità, di giustizia sociale, la difesa della vita e della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la promozione della pace, e specialmente affrontare insieme il dramma della massiccia emigrazione a causa delle guerre, i conflitti e il fondamentalismo religioso islamico (CCEO, can. 908), respingendo ogni antagonismo, ma anche il sospetto di "proselitismo"¹¹. E se talvolta, per circostanze di tempo o di persone, nei loro rapporti con le Chiese ortodosse in vari luoghi, ci sono stati certi ricordi dolorosi, malintesi e conflittualità, le Chiese orientali cattoliche per la loro parte di responsabilità, insieme con i Pontefici Giovanni Paolo II (*Ut unum sint* 88), Benedetto XVI e Francesco implorano il perdono nella speranza di una reciproca riconciliazione.

Le Chiese orientali cattoliche recano nella loro carne una drammatica lacerazione perché è impedita ancora oggi una totale comunione con le Chiese orientali ortodosse, con le quali condividono il patrimonio comune dei loro padri. Perciò, coscienti dei profondi legami spirituali e culturali che le uniscono alle Chiese orientali ortodosse, sentono profondamente il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali (OE 24, CCEO, can. 903), evitando ogni atto che possa nuocere ai rapporti fraterni. Perciò, si inseriscono nel movimento irreversibile della Chiesa cattolica per promuovere l'unità dei cristiani.

¹¹ Congregazione per le Chiese Orientali, *L'identità delle Chiese Orientali Cattoliche*, Roma 1999, 251-252.

Le Chiese orientali cattoliche nel Dialogo teologico ufficiale con la Chiesa ortodossa: Il problema dell' "Uniatismo"¹²

La Commissione mista per il dialogo teologico ufficiale tra le Chiese cattolica e ortodossa nella sessione plenaria a Balamand in Libano ha diramato un importante documento comune circa le Chiese orientali cattoliche. Il documento nell'introduzione (n. 2) inizia con una esplicita dichiarazione: «*Noi respingiamo "l'uniatismo" come metodo di ricerca dell'unità perché si oppone alla tradizione comune delle nostre Chiese.* Questa affermazione ha suscitato giustificate perplessità nel mondo cattolico orientale circa il concetto offensivo di «*uniatismo*» come «*metodo di unione del passato*». Secondo questa affermazione, per «*uniatismo*» si intende quella forma di «*apostolato missionario*», adoperato nel passato come metodo e modello per ristabilire l'unità, che consisteva nello sforzo di convertire gli altri cristiani, individualmente o in gruppo e farli «*ritornare*» alla Chiesa cattolica romana. In passato questo atteggiamento fu fonte di proselitismo (Documento, nn. 10 e 12). Cioè per «*uniatismo*» si intendeva «*proselitismo*».

Il documento riconosce categoricamente che «*le Chiese orientali cattoliche, che hanno voluto ristabilire la piena comunione con la Sede di Roma e vi sono rimaste fedeli, hanno i diritti e gli obblighi legati alla comunione di cui fanno parte*» (n. 16). La loro identità ecclesiologica e canonica scaturisce dal fatto che esse fanno parte della comunione cattolica. La Congregazione per le Chiese Orientali nel recente volume *Oriente Cattolico*, trattando nel tomo I, capitolo 4, pagine 67-68, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* e dell'impegno ecumenico delle Chiese cattoliche orientali, conferma la Dichiarazione comune della Commissione mista di Balamand nel 1993: «*Le Chiese orientali cattoliche respingono oggi l'accusa di "Uniatismo" riconoscendo che si tratta di un metodo usato nel passato e convinte che esso non è la soluzione per il ristabilimento della piena unità tra Oriente e Occidente che le Chiese cercano oggi in una visuale ecclesiologica nuova di comunione. Esse hanno la profonda coscienza che, avendo voluto ristabilire nel corso del secondo millennio la piena comunione con la Sede di Roma ed essendo rimaste fedeli, hanno diritti e gli obblighi legati a questa Comunione di cui fanno parte; perciò è chiaro che esse, in quanto parte della Comunione cattolica, hanno il diritto di esistere e di agire per rispondere alle necessità spirituali dei loro fedeli. Questa dichiarazione comune resta sempre valida per la parte cattolica e giustifica la loro identità ecclesiologica.*»

67

¹² G. Cioffari, "Il dialogo cattolico ortodosso nell'ultimo trentennio" (I e II parte), in *Oriente Cristiano* n. 2 (maggio-agosto 2020) e n. 3 (settembre-dicembre 2020).

Riflessioni conclusive

Le Chiese orientali cattoliche sono delle Comunità ecclesiali organicamente congiunte dalla propria gerarchia in piena comunione nella fede e nei sacramenti con la Chiesa Apostolica di Roma, riconoscendo come suprema autorità il Romano Pontefice, successore di Pietro, e seguendo ciascuna il proprio rito, cioè il proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e giuridico. Questa comunione gerarchica si manifesta soprattutto liturgicamente, nella Divina Liturgia e nelle Lodi Divine (Liturgia delle Ore) nelle quali i Patriarchi, i Vescovi e i chierici fanno la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione con lui e di riconoscimento del suo ministero voluto da Cristo sulla Chiesa universale (CCEO, can. 92).

68

Finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, esse hanno i diritti e gli obblighi legati alla comunione di cui fanno parte; hanno il diritto di esistere e di agire per rispondere alle necessità spirituali e pastorali dei loro fedeli dovunque essi si trovano. Finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, l'impegno ecumenico costituisce una delle necessarie ed irreversibili dimensioni della loro identità, malgrado le difficoltà che esse affrontano in vari paesi nei rapporti con le Chiese ortodosse. In questa prospettiva la purificazione della memoria storica è la via necessaria per promuovere l'impegno ecumenico.

Raggiunta l'auspicata unità che Cristo vuole per la sua Chiesa, nessuna Chiesa sarà assorbita dall'altra, non ci saranno più delle Chiese orientali cattoliche e delle Chiese orientali non cattoliche, ortodosse, ma ci sarà la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica sparsa nel mondo, in oriente e in occidente.

Inoltre, finché l'unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, le Chiese orientali cattoliche godono di pari dignità con la Chiesa latina. Per quanto riguarda i loro rapporti in genere con la Chiesa latina, il Vaticano II, i Romani Pontefici, la Sede Apostolica per mezzo della Congregazione per le Chiese Orientali invitano anche le Gerarchie latine a rispettare e valorizzare in pieno la dignità dei fedeli orientali e accogliere con gratitudine i tesori spirituali di cui essi sono portatori. Quanto più specificatamente al loro ordinamento canonico, esso ha lo stesso vigore di quello latino, in quanto, come afferma la Costituzione apostolica *Sacri canones*, «*i canoni del Codice delle Chiese orientali cattoliche hanno la stessa fermezza delle leggi del Codice di diritto canonico della Chiesa latina, cioè rimangono in vigore finché non siano abrogati o non siano cambiati dalla superiore autorità della Chiesa per giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena comunione di tutte le Chiese orientali con la Chiesa cattolica*».

Il Vaticano II è determinante nella sua volontà che le Chiese orientali cattoliche conservino la propria identità e fedeltà alle rispettive tradizioni, che hanno testimoniato nei secoli con eroismo e spesso a prezzo del sangue. Ed è anche determinante che esse



Papa Francesco con i Membri della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali

fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, nella prospettiva che «*la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse vengano nella pienezza della comunione*» (OE 1 e 30; UR 17).

La Chiesa cattolica non si identifica con la Chiesa d'occidente; essa sarebbe “meno cattolica”, “meno universale”, senza le Chiese orientali. La Chiesa latina con le Chiese orientali adempiono nel mondo un'autentica e credibile testimonianza di cattolicità per la *salus animarum*, la quale è la *suprema lex* per ogni Chiesa, latina o orientale¹³.

Demetrio Salachas
salachas@ath.forthnet.gr

¹³ UR, 17; Giovanni Paolo II, Discorso al Concistoro Straordinario, 13 giugno 1994.